



COMUNE DI PAVAROLO

CITTA' METROPOLITANA

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla deliberazione n. 22 adottata dal Consiglio Comunale in data 01.08.2018

Modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del 05.11.2022

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Competenze
Articolo 3 Responsabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori
Articolo 7 Ossario Comune

CAPO III - FERETRI

Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro
Articolo 9 Verifica e chiusura feretri
Articolo 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 11 Fornitura gratuita feretri
Articolo 12 Piastrina riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13 Modalità del trasporto e percorso
Articolo 14 Esercizio del servizio di Trasporti
Funebri Articolo 15 Norme generali per i trasporti
Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 17 Affissione necrologiche
Articolo 18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni
Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti
Articolo 22 Elenco cimiteri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 23 Disposizioni generali -Vigilanza
Articolo 24 Reparti speciali nel cimitero
Articolo 25 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 26 Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27 Inumazione
Articolo 28 Cippi e fosse
Articolo 29 Tumulazione
Articolo 30 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 31 Esumazioni ordinarie
- Articolo 32 Esumazione straordinaria
- Articolo 33 Estumulazioni
- Articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 35 Raccolta delle ossa
- Articolo 36 Oggetti da recuperare
- Articolo 37 Disponibilità dei materiali
- Articolo 38 Crematorio
- Articolo 39 disciplina della cremazione

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 40 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 41 Identità delle ceneri
- Articolo 42 Feretri per la cremazione
- Articolo 43 cremazione per insufficienza di sepolture
- Articolo 44 caratteristiche urne cinerarie
- Articolo 45 destinazione delle ceneri
- Articolo 46 affidamento e dispersione delle ceneri
- Articolo 47 iscrizione ad associazione
- Articolo 48 mancata individuazione dell'affidatario o incaricato della dispersione
- Articolo 49 targa con generalità dei defunti cremate
- Articolo 50 dispersione delle ceneri
- Articolo 51 consegna e affidamento delle ceneri
- Articolo 52 conservazione urna cineraria
- Articolo 53 recesso dall'affidamento, rinvenimento urne
- Articolo 54 tutela dei dati personali
- Articolo 55 registri per la Cremazione
- Articolo 56 Orario

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 57 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 58 Divieti speciali
- Articolo 59 Riti funebri
- Articolo 60 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 61 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 62 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 63 Rifiuti e materiali di risulta
- Articolo 64 Sepolture private
- Articolo 65 Uso delle sepolture private
- Articolo 66 Durata delle concessioni
- Articolo 67 Modalità di concessione
- Articolo 68 Manutenzione

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 69 Divisione, Subentri
Articolo 70 Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossarie
Articolo 71 Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 72 Revoca
Articolo 73 Decadenza
Articolo 74 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 75 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 76 Accesso al cimitero
Articolo 77 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.
Articolo 78 Responsabilità
Articolo 79 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 80 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 81 Vigilanza

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 82 Registro sepolture, concessioni e concessionari
Articolo 83 Cautele

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 Concessioni pregresse
Articolo 85 Sanzioni
Articolo 86 Norma finale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 2717/1934 e al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Articolo
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del Dlgs n. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui gli artt. 13, 30, 31 e 113 del Dlgs n. 267/00, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai Loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all' interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica;

- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- 3. il recupero e relativo trasporto alla camera mortuaria delle salme accidentate o rinvenute in locali fatiscenti,
- 4. l'uso della camera mortuaria
- 5. il recupero e la deposizione delle ossa in ossario comune;
- 6. la dispersione delle ceneri nell'apposito luogo denominato "il giardino del ricordo"
- 7. l'inumazione, la cremazione, il trasporto ed il feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano
- 8. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo famigliare e sulla situazione economica degli interessati
- 9. l'esumazione ordinaria; 10. l'estumulazione ordinaria.
- 11. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con delibera della Giunta Comunale.
- 12. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f del Dlgs n. 267/100, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, contenente le indicazioni cronologiche delle sepolture, nonché il presente Regolamento e ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune non dispone di una sala per le autopsie con le caratteristiche igieniche-sanitarie previste dall'art.66 del D.P.R. n. 285/1990, pertanto si avvale di sale per le autopsie di altri Enti individuati dall'Unità Sanitaria Locale competente.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in un locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
4. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOL0 7

Ossario Comune

Il cimitero ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni quando si trovino in condizione di completa mineralizzazione, e che non siano richiesti dai famigliari per deporli in cellette o colombari. L'ossario comune è costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO III FERETRI

Articolo 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all' art. 9;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
5. Può essere autorizzata l'inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
7. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dalla normativa in vigore.

1. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale

- con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata;
 4. E' fatto divieto al Servizio Cimiteriale di questo Comune, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
 5. E' fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1-2-1997 e al
 6. D.M. 9-7-2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero di questo comune e sia obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.
 7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.
 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Articolo 11 Fornitura gratuita feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone bisognose, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Per "familiari" si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Articolo 12 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 14

Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

1. Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei, alle quali i familiari del defunto potranno liberamente rivolgersi.
2. In caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, o in caso di disinteressamento della famiglia le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune.
3. Il trasporto di urne cinerarie, ossa umane e resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 15

Norme generali per i trasporti

- 1 In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, ove necessario.
- 2 Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura in relazione alla destinazione.
- 3 L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato.

Articolo 16

Trasferimento di salme senza funerale

- 1 Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria del cimitero deve essere eseguito in condizioni

tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

- 2 Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- 3 Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 4 I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
- 5 I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17 Affissioni necrologiche

Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite bacheche.

Articolo 18

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- 1 Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3 E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4 Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1 Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2 La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
 - 3 Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene

trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

- 4 Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- 5 Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
- 6 Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 20

Trasporti ali' estero o dall' estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento precitato.

Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

- 1 Il trasporto fuori da cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio; non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- 2 Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
- 3 Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4 Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II CAPO I CIMITERI

Articolo 22 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di PAVAROLO provvede al servizio di sepoltura nella seguente località: Piazzale Artom

Articolo 23

Disposizioni generali - Vigilanza

- 1 E' vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285 ed articolo 3 della L. 130/01.
- 2 L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano alla competente Autorità comunale.

- 3 Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del Dlgs 267/00.
- 4 Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono espletate da Ditte specializzate appositamente incaricate.
- 5 Sono di esclusiva competenza del Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 285/90 ed art. 6 c. 2 della L.130/01.

Articolo 24

Reparti speciali nel cimitero

- 1 Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
- 2 Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3 In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1 Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute hanno, alla data di decesso, la residenza nel Comune di Pavarolo. Possono essere altresì sepolti nei cimiteri comunali, i nati morti e i prodotti del concepimento definiti dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, di residenti.
- 2 Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti o le ceneri di:
 - a. soggetti nati nel Comune di Pavarolo;
 - b. persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, od aventi diritto al seppellimento in tali sepolture private, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. persone anziane, o diversamente abili residenti presso case di cura o case di degenza non ubicate nel territorio comunale, ma residenti nel Comune di Pavarolo precedentemente al ricovero presso le suddette strutture;
- 3.1 soggetti non residenti possono essere ammessi nel cimitero se un parente o affine con grado di parentela fino al 2 grado risulta residente nel comune.
4. proprietari di unità immobiliari abitative in Pavarolo da più di 10 anni; la richiesta può essere fatta anche dal parente o affine con grado di parentela fino al 2 grado.
5. Salme di persone NON RESIDENTI, ovunque decedute, ma aventi avuto nell'arco della vita la residenza per almeno 20(venti) anni nel Comune di Pavarolo:
6. Al bisogno, la Giunta definisce la ricettività della struttura Cimiteriale ed I criteri di tumulazione in relazione al fabbisogno.

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 26 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e il DPGR 08/08/2012 n. 7/R.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
5. campi di inumazione comune;
6. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
7. tumulazioni individuali (loculi);
8. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale a discrezione);
9. cellette ossario;
10. ossario comune;
11. area destinata alla dispersione delle ceneri.
12. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
13. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n. 285/1990 deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimitero o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche od ampliamenti.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 27 Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- 1) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- 2) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree in concessione.

Il cimitero deve prevedere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 28 Cippi e fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata sia messa attorno e sul feretro.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.
3. A richiesta dei privati, può essere installato un manufatto con lapide da realizzare a spese del privato, secondo le seguenti caratteristiche: il manufatto deve avere in superficie le seguenti dimensioni: a) lunghezza metri 1,70; b) larghezza 0,70 metri; c) distanza tra tombe metri 0,50. E' d'obbligo il collocamento di bordure in pietra serizzo di sezione larghezza 0,10 metri, altezza 0,15 metri, e lapide in pietra serizzo di dimensioni: altezza 0,80 metri, larghezza 0,60 metri, profondità 0,10 metri. Lo spazio libero tra le singole tombe dovrà essere ricoperto con ghiaia di colore bianco di diametro non superiore a 1 cm. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni scritte in lingua italiana.
4. In casi particolari il Responsabile del servizio può autorizzare citazione in lingua straniera, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di inumazione, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. E' consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi (l'altezza non deve superare il metro), purché siano tenuti nel perimetro della fossa.
7. In caso di incuria, abbandono, morte o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
8. In caso di persone non abbienti, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, o di cui la famiglia si disinteressa il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

Articolo 29 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie in opere murarie (loculi o cellette) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove, vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. I loculi e le cellette sono nominali e il diritto di sepoltura è circoscritto al concessionario.

3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
5. È consentita la tumulazione di un feretro e una cassetta o urna nello stesso loculo, oppure fino a un massimo di tre cassette o urne.

Articolo 30 Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con addebito delle spese sostenute all'interessato.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
8. È consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio. Il Comune esigerà comunque il canone indicato in tariffa.
9. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie hanno luogo rispettando il turno minimo di dieci anni.

2. Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai famigliari in forma scritta, quando è possibile individuarli.
3. Qualora la salma non sia scheletrizzata, non si procederà all' esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a 5 anni.
4. Le operazioni di esumazione sono verbalizzate dall'incaricato e riportate sul registro cimiteriale.

Articolo 32 Esumazione straordinaria

L' esumazione straordinaria ed eccezionale delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei termini e con le modalità prescritte dagli artt.83 e 84 del D.P.R. 285/90, dall' art. 3, comma 1, lett. h e da ulteriori disposizioni da parte dell'ASL.

Articolo 33 Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire a richiesta dei familiari interessati con le modalità previste dalla legge, oppure su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. I feretri sono estumulati a cura di ditte specializzate nel settore.
4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi, previa comunicazione scritta ai famigliari quando sia possibile individuarli, saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune.
6. E' consentita, su richiesta dei familiari, un'ulteriore tumulazione ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro.

Articolo 34

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario in concessione o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è effettuata da Ditta specializzata e l'onere è a carico dei richiedenti.
3. Sono altresì a totale carico dei richiedenti le esumazioni e le estumulazioni straordinarie (da effettuarsi per mezzo di ditte specializzate). Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 35 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 36 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 37 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della scadenza delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in luogo idoneo.

CAPOV CREMAZIONE

Articolo 38 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 39 Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 2L9/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale"; dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali"; dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa; dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa"; dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Articolo 40

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 41 identità delle ceneri

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

Articolo 42

Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni

penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 43

Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 44 Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nelle apposite cellette del cimitero, salvo si disponga per altra collocazione in sepoltura privata.
3. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, ai sensi della L. 130/01, è consentita unicamente nel cinerario comune denominato "Il giardino del ricordo".
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni consentite dalla legge, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto articolo 6 comma 3 della L.R. 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 45 Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
2. tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
3. interrate all'interno del cimitero;
4. disperse in luoghi autorizzati;
5. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
6. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 46

Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante:
2. «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo 50.
3. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Responsabile del servizio del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 47

Iscrizione ad associazione (L.R. n. 20/2007, art. 2 comma 6)

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 48

Mancata individuazione dell'affidatario o incaricato alla dispersione

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
2. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
3. dall'esecutore testamentario;
4. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
5. dal tutore di minore o interdetto;
6. in mancanza dei soggetti che precedono, dal personale autorizzato dal comune.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 49

Targa con generalità defunti cremate (L.R. n. 20/2007, art 7)

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero denominato "Il giardino del ricordo" un'apposita targa individuale con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse.

Art. 50

Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

1. nel Comune di Pavarolo esclusivamente nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero in apposita area chiamata "Il giardino del ricordo";
2. in natura, nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
3. in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada.)
5. La dispersione all'interno del cimitero comunale è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, alla presenza di personale autorizzato dal Comune.
6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 51

Consegna e affidamento ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione

alla realizzazione di sepoltura privata.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 52

Conservazione dell'urna (L.R. n. 20/2007, art. 3 commi 1,2,3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 53 Recesso dall'affidamento

Rinvenimento di urne (L.R. n. 20/2007. Art. 3 commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale, provvedendo a proprie spese alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione di cui verrà presa nota nell'apposito registro nota nel registro .
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 54 Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, secondo la normativa vigente.

Articolo 55

Registri per la cremazione

I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 56 Orario

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, *per stagioni*, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 57 Disciplina dell' ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione naturalmente per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.
2. E' vietato l'ingresso:
3. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i cani per i non vedenti;
4. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
5. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
6. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 58 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
2. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare apparecchi di diffusione sonora;
3. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
4. introdurre oggetti non consoni all'ambiente;
5. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
6. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
7. accumulare neve sui tumuli;
8. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
9. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
10. disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

11. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione
12. eseguire lavori senza autorizzazione;
13. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
14. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme ad eccezione dei familiari autorizzati;
15. qualsiasi attività commerciale.
16. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
17. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all' Autorità giudiziaria.

Articolo 59

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 60

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. Il competente Ufficio, previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino un metro di altezza o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 61

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'addetto al cimitero provvederà a toglierli. dovranno essere rimossi a cura del concessionario o dai suoi eredi.
2. E' vietato deporre vasi e fiori sulle aree pavimentate antistanti i loculi e le tombe di famiglia fatta eccezione per il giorno del funerale ed in occasione di speciali celebrazioni. Anche in questo caso saranno rimossi dall'addetto al dovranno essere rimossi a cura del concessionario o dai suoi eredi. Qualora il Comune fosse costretto a provvedere direttamente, per inadempienza dei concessionari, provvederà alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per la rimozione direttamente al concessionario o ai suoi eredi.

Articolo 62 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui

manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo tale da intralciare le attività manutentive o di pulizia.

2. Si disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. L'onere di tale rimozione è a carico del concessionario o dei suoi eredi; in caso di inadempienza degli stessi, qualora il Comune dovesse adempiere direttamente, le spese sostenute saranno poste in carico al concessionario o ai suoi eredi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Pretorio per 30 giorni al fine del ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 63 **Rifiuti e materiali di risulta.**

I rifiuti e i materiali delle attività cimiteriali sono trattati e smaltiti secondo la normativa vigente.

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 64 **Sepulture private**

1. Per le sepulture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 5. sepulture individuali (loculi, cellette, ecc.);
 6. sepulture per famiglie e collettività. (tombe)
7. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990
8. n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e quindi è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune.
10. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano proprietà del Comune come previsto dall' art. 953 del e.e.
11. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 65 **Uso delle sepulture private**

1. Il diritto d'uso delle sepulture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua

famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta: ascendenti e discendenti in linea retta;

- i fratelli e le sorelle;
 - il coniuge;
 - i generi, le nuore e i nipoti;
- il convivente del concessionario, da questo autorizzato con apposita dichiarazione.

Il concessionario o i suoi eredi possono estendere e/o limitare, nei limiti delle quote di appartenenza, anche successivamente alla stipula del contratto di concessione, l'uso della sepoltura, ad altri soggetti, non ricompresi nella casistica, per un numero massimo di due persone, mediante atto di assenso reso agli uffici comunali, purchè sia escluso qualsiasi scopo di lucro.

2. I titolari delle concessioni, entro un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, devono designare un responsabile che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.
3. Il titolare del diritto di sepoltura che trasferisce la residenza deve tenere aggiornato il proprio indirizzo dandone immediata comunicazione agli uffici comunali, che ne prende nota per ogni eventuale comunicazione in merito.

Articolo 66

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 48 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata, che ha decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, è fissata:
3. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975 potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma se:
Si verifica una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente, non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
4. in 40 anni per i loculi e le cellette individuali
5. in 10 anni per fosse in campo comune
6. in concessione perenne per quanto riguarda le salme, i resti mortali e le ceneri di militari e civili caduti nelle guerre, deceduti in prigionia o vittime di rappresaglie.
7. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro pagamento della tariffa in vigore

Articolo 67 Modalità di concessione

1. La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di enti che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90.
2. Gli interessati hanno facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo, (io però indicherei che possono scegliere andando in ordine rispetto alla fila (tipo da destra verso sinistra) altrimenti rimangono "buchi" vuoti difficilmente vendibili:
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze, lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. La concessione di loculi individuali o cellette è consentita a persone che abbiano compiuto i 60 anni fatta eccezione per il coniuge o il convivente superstite anche se di età inferiore ad anni 60, per sè o per figlio portatore di handicap grave riconosciuto.

Articolo 68

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari, ed è soggetta ad autorizzazione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o igiene.
2. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, cellette) il medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
4. - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
5. - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
6. - l'ordinaria pulizia;
7. - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 69

Divisione, Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, (tomba famiglia – area per inumazione) i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, (se ad inumazione) o 40 anni, (se a tumulazione), il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Articolo 70

Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario.

- 1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculi o di cellette ossario quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti mortali siano trasferiti in altra sede.
- 2 In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della tariffa determinata con delibera della Giunta Comunale in misura proporzionale al tempo residuo della concessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 71

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 2. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 3. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
5. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della tariffa determinata con delibera della Giunta Comunale in misura proporzionale al tempo residuo della concessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 72

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 73 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 4. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, ancorchè non sia stata richiesta una proroga per motivi comprovati;
 5. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 70;

6. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
7. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
8. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all' Albo Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi.
9. la dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 74

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.
2. Dopodiché, il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando imateriali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 75

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ed a loro spese, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 76

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e

svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 59 e 60.

Articolo 77

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del procedimento edilizio, su parere della Commissione Edilizia e dei competenti uffici dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 78 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 79

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nella concessione, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere e manufatti presenti. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 80

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico la settimana antecedente la commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 81

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge
3. L'ufficio Tecnico Comuna accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di ostruzione di sepolture.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 82

Registro sepolture, concessioni e concessionari

(1) Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, cellette) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione ditombini, edicole, monumenti, ecc...), s' intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 84

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e le modalità della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 85 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell' art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da euro 25,00 a euro 250, 00 , ai sensi della legge 689/81.

2. L' applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Articolo 86 Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo pretorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/2000.